



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DN-18 / 1040	del 09/12/2013
Codice identificativo 961257	

PROPONENTE *URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE-MOBILITA'*

OGGETTO	PIANO DI ZONA "P.E.E.P. 2003"- SCHEDE NORMA N.13.2-13.3 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO POSTA IN LOCALITA' CAMPALDO, VIA PIETRASANTINA. ASSEGNAZIONE AREE.
----------------	---

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<i>FRANCHINI DARIO</i>

Oggetto: Piano di Zona “P.E.E.P. 2003”- Scheda norma n.13.2-13.3 del Regolamento Urbanistico posta in località Campaldo, via Pietrasantina. Assegnazione aree.

IL DIRIGENTE

-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.119 del 19.12.2003, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano di Zona “P.E.E.P. 2003” e relativi P.P.A. 2003/2005 ed approvato il Regolamento per l’assegnazione delle aree;

-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29.04.2004, esecutiva, con la quale è stato definitivamente approvato il suddetto Piano di Zona “P.E.E.P. 2003” e relativi P.P.A. 2003/2005;

-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 25.05.2004, esecutiva, integrata con determinazione dirigenziale n.759 del 5 ottobre 2005, con la quale è stata approvato, tra l’altro, lo schema tipo della convenzione P.E.E.P., da stipulare con i soggetti operatori;

-VISTO l’art.3 del citato Regolamento per l’assegnazione delle aree il quale prevede, tra l’altro, che le stesse sono assegnate prioritariamente ai soggetti che dimostrino di possedere, oltre ai requisiti richiesti per l’assegnazione dalla vigente legislazione statale e regionale, la proprietà dell’area o comunque la sua piena disponibilità, comprovata da idoneo preliminare di compravendita o diritto irrevocabile all’acquisto del terreno o della relativa potenzialità edificatoria, stipulato in data antecedente all’approvazione del P.E.E.P. o del Piano Attuativo relativo all’area di intervento;

-VISTA la richiesta della Cooper 2000 S.c.r.l. con sede in Pisa, piazza Chiara Gambacorti n.20, con cui si chiede, tra l’altro, l’assegnazione delle aree P.E.E.P. relative al comparto di Campaldo-via Pietrasantina (scheda 13.2-13.3), nonché la stipula della relativa convenzione;

-PRESO ATTO che la disponibilità delle aree oggetto di intervento PEEP da parte del suddetto operatore risultano dagli atti preliminari di compravendita stipulati in data 25/11/2011 e 30/11/2011 e che successivamente sono stati stipulati gli atti definitivi di compravendita a seguito del frazionamento catastale delle aree di intervento;

-VERIFICATA quindi la sussistenza in capo al soggetto sopra indicato dei requisiti previsti dal Capo II del Regolamento per l’assegnazione diretta delle aree di cui trattasi;

-PRESO ATTO delle prescrizioni della scheda-norma n.13.2-13.3 – Campaldo-Via Pietrasantina approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 dell’11 dicembre 2009, che prevede, in deroga a quanto stabilito dal Regolamento per l’assegnazione delle aree PEEP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 119 del 19 dicembre 2003, che “la quota di alloggi in affitto concordato è ricompresa nella Slu della Edilizia residenziale sociale”, e che quindi non sussiste l’obbligo da parte dell’operatore di concedere il locazione al Comune di Pisa una percentuale di almeno il 10% della SLU complessiva degli alloggi;

-VISTO l’art.31, comma 46, della legge 23.12.1998, n.448, novellato dal comma 1-bis dell’art.23-ter del D.L. 6.07.2012, n.95, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.135, con cui è stata ridotta da 30 a 20 anni la durata delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

-RITENUTO pertanto di provvedere all’assegnazione diretta delle aree P.E.E.P. in oggetto ed alla stipula della relativa convenzione;

D E T E R M I N A

-di assegnare alla Cooper 2000 S.c.r.l. con sede in Pisa, piazza Chiara Gambacorti n.20, le aree P.E.E.P. del comparto afferente alla scheda norma n.13.2-13.3 del vigente Regolamento Urbanistico, poste in Pisa, località Campaldo – Via Pietrasantina, aree individuate catastalmente nel foglio di mappa 6 dalle particelle 1072 – 1073 - 1075 – 1081 – 1087 – 1112 – 1113 - 1116; già di proprietà della Cooperativa stessa;

-di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi dell'art.35 della legge 22.10.1971, n.865 in conformità dello schema approvato con la deliberazione consiliare n.36 del 25.05.2004 citata in premessa, opportunamente integrato ed allegato alla presente determinazione per farne sua parte integrante e sostanziale, le cui spese saranno a completo carico del concessionario;

-di dare atto che le parti rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca, anche di natura legale, esonerando per questo il Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Dario Franchini

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

CONVENZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE P.E.E.P. AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE N. 865/71.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____

XX - XX - 2013

in Pisa, Via del Moro n. 2., in una sala della Casa Comunale, Avanti a me Dottor _____, Notaio in _____, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di _____,

sono presenti

1) arch. Franchini Dario, nato a La Spezia (SP) il 24 luglio 1955, e domiciliato per la carica in Pisa, presso la Casa Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP e Mobilità del COMUNE DI PISA con sede in Pisa (PI), via degli Uffici n.1, codice fiscale 00341620508, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dall'art. 7 del Regolamento Comunale dei Contratti del Comune di Pisa approvato con delibera del C.C. del 3.04.2003 ed in esecuzione della propria Determinazione n. _____ del _____;

2) Società Cooperativa COOPER 2000 con sede in Pisa, piazza Chiara Gambacorti n. 20, iscritta al n. 55646 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Pisa, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Pisa: _____ già iscritta al Registro Società in data 14 marzo 1972, iscritta all'Albo delle Società Cooperative in data 09 febbraio _____ con il numero _____, nella Sezione "Cooperative a Mutualità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 25141 del c.c", Categoria: "Cooperative Edilizie di Abitazione", in persona di Remo

LANDUCCI, nato a San Giuliano Terme il giorno 05 dicembre 1950, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché membro del Comitato Esecutivo e legale rappresentante dell'indicata società, presso la cui sede domicilia per la carica, munito di tutti i poteri per la stipula del presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 18 marzo 2013, il cui verbale, in estratto certificato conforme me Notaio ; in data ___/___/___, rep. n. _____, trovasi allegato sotto la lettera "A" tal fatto da me Notaio ricevete in data __/__/__, rep.____, in corso di registrazione

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Notaio sono certo, previa concorde rinuncia, col mio consenso, alla assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29 aprile 2004 è stato approvato il Piano di Zona del P.E.E.P. denominato P.E.E.P. 2003 ed il relativo Regolamento per l'assegnazione delle aree;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 25 maggio 2004 sono state approvate le convenzioni tipo da stipulare con i soggetti operatori;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 30.09.2012 è stato approvato il Piano Attuativo relativo all'area di cui alla scheda norma n.13.2-13.3 del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa;

- che con atto ai miei rogiti in data 25/09/2013, repertorio n. 41341, raccolta n. _____, registrato a Pisa il _____ al n. _____, è stata stipulata, relativamente al suddetto Piano Attuativo, la convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo di oneri concessori, con l'intervento del Comune stesso e di tutte le parti

interessate;

- che le aree oggetto della presente convenzione risultano di proprietà della Società Cooperativa COOPER 2000 e precisamente:

- piena proprietà dei seguenti appezzamenti di terreno della superficie catastale complessiva di mq.5.718, rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio di mappa 6 dalle particelle 1072 - 1073 - 1075 - 1081 - 1087 - 1112 - 1113 - 1116;

-che tali aree hanno la destinazione urbanistica di cui al Piano Attuativo approvato con delibera di Giunta Comunale n.40 del 30.09.2012 (Scheda norma 13.2-13-3);

-che quanto sopra dichiarato con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;

-che per la realizzazione degli interventi citati la Società Cooperativa COOPER 2000 con sede in Pisa, d'ora in avanti nominata nel presente atto come "concessionario", intende assumere i relativi impegni, con le prescrizioni di cui all'art. 35 della Legge n. 865/71 e di cui alle norme tecniche di attuazione degli interventi P.E.E.P..

Tutto quanto sopra premesso, da considerarsi e valere quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

Il Comune di Pisa, come in premessa legalmente rappresentato, assegna alla Società Cooperativa a Responsabilità Limitata COOPER 2000 s.c.r.l con sede in

Pisa, qui per essa presente ed accettante il sig. Landucci Remo, le aree facenti parte del P.E.E.P. 2003, già di proprietà dello stesso concessionario, e più precisamente:

-appezzamenti di terreno della superficie catastale complessiva di mq. 5.718 (metri quadrati cinquemilasettecentodiciotto), o quanti essi effettivamente siano a corpo e non a misura, rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio di mappa 6 dalle particelle:

- 1072, seminativo, Cl, 3 mq.2.008, R.D. Euro 4.10, R.A. Euro 5.39;
- 1073, seminativo, Cl, 3 mq.727, R.D. Euro 1.43, R.A. Euro 1.88;
- 1075, seminativo, Cl, 3 mq.1.132, R.D. Euro 2.22, R.A. Euro 2.92;
- 1081, seminativo, Cl, 3 mq.387, R.D. Euro 0.76, R.A. Euro 1.00;
- 1087, prato, Cl, 2 mq.810, R.D. Euro 1.79, R.A. Euro 1.67;
- 1112, seminativo, Cl, 3 mq.151, R.D. Euro 0.30, R.A. Euro 0.39;
- 1113, seminativo, Cl, 3 mq.149, R.D. Euro 0.29, R.A. Euro 0.38;
- 1116, prato, Cl, 2 mq.274, R.D. Euro 0.61, R.A. Euro 0.57;

L'assegnazione è effettuata per la costruzione di case di edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 da assegnare ai soci della stessa cooperativa.

ART. 2

La costruzione degli edifici sulle aree oggetto della presente assegnazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**le costruzioni dovranno essere progettate e realizzate conformemente alla normativa vigente, nonché alle prescrizioni del Piano di Zona e del Piano Attuativo e comunque nel rispetto del permesso di costruire rilasciato dal

Comune di Pisa;

**i concessionari si impegnano ad eseguire le opere nel rispetto dei vincoli e dei tempi stabiliti dagli artt. 16, 42 e 43 della Legge n. 457/78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle specifiche norme che regolano la concessione dell'eventuale finanziamento agevolato;

**le relative prescrizioni saranno inserite nel permesso di costruire;

**le opere realizzate in difformità saranno da ritenersi abusive per difetto di titolo ad ottenere il permesso di costruire;

**il Comune di Pisa si riserva la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo sulla rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali di cui al permesso di costruire ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente autorizzate dallo stesso Comune.

ART. 3

I lavori di costruzione dovranno avere inizio nei termini previsti dal permesso di costruire e comunque entro un anno dalla data di stipula della presente convenzione ed essere ultimati entro il termine di validità fissato nel permesso di costruire entro il limite massimo di tre anni, salvo eventuale proroga di detto termine.

Il permesso di costruire relativo ai fabbricati dovrà comunque essere richiesto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

L'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori verrà effettuato dai competenti uffici comunali.

ART. 4

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori il Comune verificherà l'assolvimento da parte dei concessionari di tutti gli oneri previsti nella

convenzione. In corso d'opera il Comune può sempre verificare la corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2. Su comunicazione obbligatoria dell'interessato, data con la massima tempestività, verrà effettuata dai funzionari comunali la verifica di rispondenza dei fabbricati al progetto alle seguenti fasi:

- 1)- allo stacco delle strutture in elevazione;
- 2)- al solaio di copertura;
- 3)- a fabbricato ultimato.

ART. 5

A fronte degli obblighi assunti con la presente convenzione, il concessionario è esonerato dalla corresponsione della quota di contributo afferente al permesso di costruire di cui all'art.121 della L.R. n.1/2005;

Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione è determinato, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/71, e successive modificazioni, in misura pari al costo di realizzazione di dette opere.

Le parti danno atto che, con il già citato atto ai miei rogiti in data 25 settembre 2013 rep. n. 41341, raccolta n. 23477, registrato a Pisa il al n. , il concessionario, o suoi danti causa, si sono impegnati ad eseguire, unitamente agli altri operatori nell'ambito della scheda urbanistica di cui l'area fa parte, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano Attuativo e meglio descritte nel progetto esecutivo presentato dai concessionari stessi e verificato dalla Direzione Coordinatore Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica del Comune di Pisa.

L'attestazione dell'abitabilità relativa agli edifici di cui al permesso di costruire descritto all'art. 2 resta subordinata al rilascio del certificato di

collaudo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente capoverso.

ART. 6

Prima della presentazione dell'attestazione di abitabilità è vietato cedere o locare in via definitiva gli alloggi realizzati.

Tenuto conto del disposto dell'art. 35 della Legge 865/1971, per l'intera durata della presente convenzione, gli alloggi debbono essere utilizzati, secondo le funzioni loro proprie di case di civile abitazione, esclusivamente da chi, all'atto dell'acquisto o della locazione:

a) - abbia la cittadinanza italiana o risieda da almeno cinque anni in Italia e dimostri un'attività lavorativa stabile;

b) - ne' il richiedente, ne' il coniuge non legalmente separato siano titolari, nello stesso Comune, del diritto di proprietà su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

Ai fini del requisito di cui alla precedente lettera b) è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, che, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare dell'acquirente o del locatario, dia un indice di affollamento non superiore a 1 e che non sia stato dichiarato igienicamente inadatto dall'autorità competente.

Ai fini della presente convenzione per la determinazione del nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 96/96.

Il prezzo dei trasferimenti, anche successivi e il canone delle locazioni sono comunque determinati secondo quanto stabilito nei successivi artt. 8 e 9.

ART. 7

In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del

concessionario, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione. Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione comprendente le dette clausole sarà inviata dal venditore al Comune per lettera raccomandata entro 60 (sessanta) gg. da ogni trasferimento o gruppo di trasferimenti.

ART. 8

Il prezzo massimo di prima cessione o di assegnazione degli alloggi di cui trattasi non potrà superare il costo massimo per la realizzazione degli interventi costruttivi, aumentato della percentuale, comunque non superiore al 15% (quindici per cento), che sarà definita dal Comune per le spese promozionali e commerciali, gli oneri finanziari e l'utile riconosciuti all'operatore, diminuito dell'importo del contributo eventualmente concesso dalla Regione.

Il costo massimo, per i fini di cui al comma precedente, è aggiornato, nel periodo compreso tra il mese successivo a quello di stipulazione della presente convenzione ed il mese in cui è rilasciato l'attestato comunale di fine lavori, nella misura della variazione ISTAT sul costo di costruzione per fabbricati residenziali; per il periodo compreso fra il mese successivo a quello in cui è rilasciato l'attestato di fine lavori e la scadenza della convenzione, il prezzo massimo è aggiornato, al termine di ciascun biennio, sulla base della variazione

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa al biennio precedente.

Il costo massimo dell'intervento è determinato dal Comune, nel rispetto del provvedimento adottato dalla Regione in attuazione del Decreto Ministro LL.PP. 05 agosto 1994, sulla base del piano finanziario e dell'apposita perizia presentati dal concessionario.

ART. 9

Gli alloggi costruiti potranno essere concessi in locazione; il canone annuo di locazione non potrà superare, per la durata della convenzione, il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del prezzo massimo o del valore massimo di assegnazione, aggiornato secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

ART. 10

Per l'intera durata della convenzione, copia autentica dei contratti di alienazione, locazione ed assegnazione in proprietà o in godimento che abbiano per oggetto le abitazioni agevolate e dei contratti che comportino la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulle medesime abitazioni, dovrà essere inviata al Comune di Pisa, per lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla stipulazione.

Il Comune accerterà i requisiti soggettivi del nuovo nucleo familiare nonché la conformità dell'atto o del contratto alle disposizioni che disciplinano l'intervento nel quale le abitazioni sono comprese ed alla convenzione comunale. In caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 6 la locazione si intenderà immediatamente risolta.

I contratti di locazione dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli artt. 6 e 9, con

specifica approvazione per iscritto delle stesse ai sensi dell'art. 1341 C.C..

ART. 11

Le violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione comportano, a carico del responsabile, l'applicazione delle seguenti sanzioni, salvo ogni altra conseguenza e responsabilità ai sensi di legge e della presente convenzione:

a) nel caso di cessione di alloggio a prezzo superiore a quello determinato secondo il criterio di cui all'art. 8 della presente convenzione, sarà applicata all'alienante una penalità convenzionale pari a cinque volte la differenza dei due prezzi;

b) in caso di inosservanza dei criteri fissati all'art. 9 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione, il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale una penale pari a tre volte la differenza fra il canone annuo effettivo e quello dovuto;

c) in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 7 della presente convenzione, il concessionario dovrà corrispondere una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore convenzionato dell'alloggio, salvi ed impregiudicati i controlli dell'Amministrazione Comunale in merito alla legittimità del trasferimento e i conseguenti atti che si rendessero necessari;

d) in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 10 della presente convenzione, il concessionario dovrà corrispondere una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore convenzionato dell'alloggio;

e) in caso di inosservanza, da parte del concessionario dei divieti previsti dall'art. 6, ultimo comma della presente convenzione, nonché del divieto di cedere gli alloggi a chi non abbia i requisiti previsti dalle lettere a) e b)

dello stesso art. 6, sarà applicata al concessionario medesimo una penale pari al 25% (venticinque per cento) del valore convenzionato dell'alloggio;

f) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto di locare a chi non abbia i requisiti previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 6 della presente convenzione, sarà applicata al concessionario medesimo una penale pari a due annualità del canone di locazione.

Nei casi previsti sub a) ed e) del presente articolo, al concessionario sarà revocato per intero l'eventuale contributo, mentre nel caso sub b) detto contributo sarà revocato per metà.

Agli aventi causa inadempienti, nei casi di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari rispettivamente all'intero o alla metà del contributo stesso.

ART. 12

In applicazione delle previsioni della scheda-norma n.13.2-13.3 - Campaldo-Via Pietrasantina approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 dell'11 dicembre 2009, che prevede, in deroga a quanto stabilito dal Regolamento per l'assegnazione delle aree PEEP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 119 del 19 dicembre 2003, che "la quota di alloggi in affitto concordato è ricompresa nella Slu della Edilizia residenziale sociale", non sussiste l'obbligo da parte dell'operatore di concedere il locazione al Comune di Pisa una percentuale di almeno il 10% della SLU complessiva degli alloggi.

ART. 13

Le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione della presente convenzione su questioni oggetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sono di esclusiva competenza del Foro di Pisa.

ART. 14

Le spese della presente convenzione e sua registrazione e trascrizione sono a totale carico del concessionario, che richiede l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla Legge n. 865/71 e successive modificazioni (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dall'imposta ipotecaria).

ART. 15

La presente convenzione ha validità per 20 (venti) anni.

ART. 16

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, anche ai sensi dell'art. 1341, secondo comma c.c., le pattuizioni e le condizioni contenute negli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente atto.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto che io stesso ho letto ai componenti, i quali da me interpellati, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa pagine _____ e fino qui della _____

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.